

scussioni che la surriferita legislazione ha sollevato in materia di pilotaggio, hanno avuto la loro origine dal testo dell'art. 21 della legge t. u. 31 gennaio 1904. Poichè il 1° comma di questo articolo escludeva, come sappiamo, il pilota pratico da coloro che l'armatore era obbligato ad assicurare, furono posti i seguenti quesiti:

1°) se la posizione del pilota di fronte alla nave fosse tale da giustificare l'esenzione dell'armatore dall'obbligo di assicurarlo;

2°) se quest'obbligo spettasse, per implicita disposizione della legge, alle singole Corporazioni dei piloti.

Al primo quesito dava risposta negativa il Roberti ⁽¹³⁸³⁾, richiamando il paragone della legge tedesca del 13 luglio 1887; però non s'avvedeva come il richiamo gli si ritorcesse contro, poichè è vero che in Germania vige il regime dell'assicurazione obbligatoria per « le persone occupate nelle imprese nazionali per l'esercizio del pilotaggio » (« *Personen, welche... in inländischen Betrieben für die Ausübung des Lootsendienstes... beschäftigt sind* » [§ 1 della *See - Unfallversicherungsgesetz* 13 luglio 1887]), ma l'obbligo dell'assicurazione non incombe all'armatore, bensì al titolare dell'impresa di pilotaggio, come, del resto, si evince dal § 4 della legge, il quale facoltizza i piloti, che esercitano per proprio conto (« *Lootsen, welche ihr Gewerbe für eigene Rechnung betreiben* »), ad assicurare sè stessi e le persone occupate nell'industria.

Ciò osservava il Carnelutti, nella sua critica al lavoro del Roberti ⁽¹³⁸⁴⁾, ed aggiungeva, in difesa dell'art. 21, che il pilota è, di fronte all'armatore, piuttosto un *locator operis* che un *locator operarum*, e conseguentemente, non un operaio ai sensi della legge, perchè estraneo all'equipaggio.

Il concetto di un netto distacco del pilota dall'equipaggio è, invero, l'argomento più solido che si possa opporre ai critici dell'art. 21. Se risaliamo alle fonti di quest'ultimo, vediamo il

(1383) ROBERTI, *La gente di mare e la legge per gli infortuni sul lavoro*, Napoli, 1905.

(1384) CARNELUTTI, *La gente di mare e la legge per gli infortuni sul lavoro*. in *Riv. di dir. comm.*, 1906, I, p. 191, segg.